

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE PROLOCO

(AVV. GABRIELE SEPIO 19 GIUGNO 2020)

NOVITÀ IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle assemblee, l'art. 73, comma 4 del D.L. cura Italia (convertito in L. n. 27/2020), consente alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni (nonché le società, le società cooperative e i consorzi) – per tutto il periodo di emergenza (i.e. per il periodo di sei mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020) – di potersi riunire **in videoconferenza** anche se i propri statuti non lo prevedono.

È richiesta, in ogni caso, un'adeguata pubblicità per le sedute nonché lo svolgimento di queste ultime nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, e con modalità che consentano di identificare i partecipanti.

La norma parla unicamente di «videoconferenze», ma è da credere che valga anche per le conferenze organizzate solo in via audio.

L'adunanza deve comunque essere convocata in un luogo fisico, nel quale debbono intervenire almeno il presidente e il segretario, mentre tutti gli altri partecipanti (a patto che possano essere individuati e siano in grado di interagire nella riunione in tempo reale) possono prendere parte alla riunione via audio/video oltre che intervenire personalmente. In sostanza, in questo caso la full audio/video conference non è permessa.

Il Governo con apposite FAQ del 1 giugno pubblicate sul sito ha previsto la possibilità di svolgimento delle assemblee di qualunque tipo, ivi comprese, quindi anche quelle degli enti non profit in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che:

- siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto;
- sia assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

Nel caso di svolgimento delle assemblee in presenza, pertanto, il Governo non detta regole precise in merito al numero massimo di partecipanti ma è verosimile che si dovrà tener conto della capienza dei luoghi in cui le assemblee avranno luogo.

Resta fermo l'obbligo di garantire le misure di contenimento, il distanziamento sociale nonché la messa a disposizione di gel disinfettante nei locali in cui si svolgerà la riunione.

Laddove l'assemblea sia svolta nei locali dell'Associazione i partecipanti dovranno attenersi all'apposito protocollo di sicurezza stilato nonché si potrà procedere alla rilevazione della temperatura e alla registrazione dei dati personali da conservare per i successivi 14 giorni presso la struttura.

Invece, l'articolo 106, comma 8-bis, D.L. 18/2020, prevede regole parzialmente diverse per gli organi di tutti gli enti *non profit* diversi da Onlus, Odv e Aps, i quali potranno avvalersi (fino al 31 luglio 2020) delle medesime regole dettate per le società non quotate.

Ciò implica che, mediante apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione (di assemblee, organi amministrativi e di controllo, qualunque ne sia l'ordine del giorno), possono essere imposti, in deroga a qualsiasi norma di legge o di statuto:

a) il voto per corrispondenza;

b) il voto in forma elettronica;

c) lo svolgimento dell'adunanza in "totale" audio/video conferenza, vale a dire che non va previsto un luogo "fisico" ove l'adunanza si raduna (quindi nessuno può intervenire di persona) in quanto essa si svolge per intero nell'etere; con la conseguenza che presidente e segretario non devono trovarsi nello stesso luogo e che il verbale va firmato solo dalla persona che funge da segretario della riunione.

Proroga per l'approvazione dei bilanci

Lo strumento della videoconferenza potrà risultare idoneo anche per procedere all'approvazione dei bilanci e proprio con riferimento a questo adempimento il D.L. cura Italia ha predisposto un'apposta proroga. Infatti, laddove la relativa scadenza cada nel periodo emergenziale (ossia nel lasso di tempo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) Onlus, ODV e APS potranno prorogare l'approvazione dei rispettivi bilanci fino al 31 ottobre.

La legge di conversione del Decreto Cura Italia ha allargato la platea dei destinatari della proroga per l'approvazione dei bilanci, includendovi anche le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non) i comitati e gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi (comma 3-ter).

Inoltre la legge di conversione ha previsto la proroga al 31 ottobre 2020 anche del termine per lo svolgimento da parte delle ONLUS, delle ODV e delle APS delle attività correlate ai fondi del 5 per mille per l'anno 2017, nonché dei termini per la rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali (estendendo, in tal modo, la proroga già prevista dal testo originario del decreto per la redazione dei bilanci).